

COMUNE DI CASALMAGGIORE
-PROVINCIA DI CREMONA-



Regolamento Generale
delle
Entrate Tributarie
Comunali

Adottato con deliberazione di Giunta Comunale n 51 del 24/04/2020
Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 22/05/2020
in vigore dal 01.01.2020

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto, ambito di applicazione e finalità del regolamento

TITOLO II GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

Capo I Gestione delle entrate

Art. 2 - Forma di gestione delle entrate

Art. 3 - Riscossione coattiva

Art. 4 - Funzionario responsabile del tributo

Art. 5 - Determinazione delle aliquote e delle tariffe

Art. 6 - Agevolazioni tributarie

Art. 7 - Rapporti con il contribuente e diritto di informazione

Capo II Riscossione

Art. 8 - Riscossione ordinaria

Art. 9 - Limiti di esenzione per versamenti a seguito di autoliquidazione o dichiarazione

Art. 10 - Sospensione e dilazione dei termini di versamento

Art. 11 - Ravvedimento

Art. 12 - Rateizzazione delle entrate tributarie ordinarie

Capo III Rimborsi e compensazione

Art. 13 - Rimborsi

Art. 14 - Compensazione

Capo IV Dichiarazioni e controlli

- Art. 15 - Dichiarazioni
- Art. 16 - Attività di controllo
- Art. 17 - Interrelazioni tra l'ufficio tributi e gli uffici comunali
- Art. 18 - Conoscenza degli atti
- Art. 19 - Accessi, ispezioni e verifiche
- Art. 20 - Avvisi di accertamento
- Art. 21 - Rateizzazione delle somme dovute per avvisi di accertamento
- Art. 22 - Limiti per il recupero di crediti nell'ambito delle procedure concorsuali

TITOLO III CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATTIVI

- Art. 23 - Contenzioso

Capo I Interpello

- Art. 24 - Diritto di interpello
- Art. 25 - Presentazione dell'istanza di interpello
- Art. 26 - Contenuto dell'istanza di interpello
- Art. 27 - Risposta dell'ufficio tributi
- Art. 28 - Efficacia della risposta all'istanza di interpello

Capo II L'autotutela

- Art. 29 - Istituto dell'autotutela. Presupposti
- Art. 30 - Ambito di applicazione dell'autotutela
- Art. 31 - Limiti all'esercizio dell'autotutela
- Art. 32 - Sospensione degli atti

Capo III Accertamento con adesione

- Art. 33 - Istituto dell'accertamento con adesione
- Art. 34 - Ambito di applicazione dell'istituto
- Art. 35 - Attivazione del procedimento di definizione
- Art. 36 - Procedimento ad iniziativa dell'ufficio comunale

- Art. 37 - Procedimento ad iniziativa del contribuente
- Art. 38 - Effetti dell'istanza di accertamento con adesione
- Art. 39 - Esame dell'istanza di accertamento con adesione su iniziativa del contribuente ed invito a comparire
- Art. 40 - Procura
- Art. 41 - Contraddittorio
- Art. 42 - Atto di accertamento con adesione
- Art. 43 - Perfezionamento dell'adesione
- Art. 44 - Effetti della definizione
- Art. 45 - Riduzione delle sanzioni
- Art. 46 - Irregolarità nel perfezionamento della definizione

Capo IV Reclamo e mediazione

- Art. 47 - Oggetto
- Art. 48 - Effetti
- Art. 49 - Competenza
- Art. 50 - Valutazione
- Art. 51 - Perfezionamento e sanzioni

TITOLO IV NORME FINALI

- Art. 52 - Norma di rinvio
- Art. 53 - Entrata in vigore

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto, ambito di applicazione e finalità del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare riconosciuta ai Comuni dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina le varie attività che il contribuente ed il Comune impositore sono tenuti a compiere ai fini dell'applicazione dei tributi di competenza del Comune.
2. Costituiscono entrate tributarie comunali le entrate derivanti da imposte, tasse, diritti o, comunque, aventi natura tributaria, istituite ed applicate dal Comune in base alla legislazione vigente o che saranno applicate in base a legge futura.
3. Il presente regolamento è volto a disciplinare le entrate tributarie comunali in tutte le loro fasi quali quelle principali risultano essere: la liquidazione, l'accertamento e la riscossione, nonché a fissare la disciplina generale per la determinazione delle aliquote e a specificare le procedure, le competenze e le forme di gestione.
4. Le norme del presente regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività del comune quale soggetto attivo delle proprie entrate, in osservanza dei principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza, nonché ad instaurare con i contribuenti rapporti improntati a principi di correttezza, collaborazione e trasparenza nel rispetto dei principi dettati dalla Legge 27.7.2000, n. 212 (Statuto dei diritti del Contribuente), mirando altresì alla semplificazione degli adempimenti.
5. La disciplina delle singole entrate è definita da appositi regolamenti. Le norme del presente regolamento si applicano in quanto non in contrasto con la normativa vigente o con le norme contenute nei regolamenti di disciplina delle singole entrate che prevalgono in ossequio al criterio di specialità.

TITOLO II - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

CAPO I GESTIONE DELLE ENTRATE

Art. 2 - Forma di gestione delle entrate

1. La scelta della forma di gestione delle diverse entrate deve essere operata con obiettivi di economicità, funzionalità, efficienza ed equità.

Oltre alla gestione diretta, per le fasi di accertamento, liquidazione e riscossione dei tributi comunali, ove non affidate al competente Agente per la riscossione, possono essere utilizzate, anche disgiuntamente con riferimento ai singoli tributi e alle singole fasi, le forme di gestione previste dalla normativa vigente.

In ogni caso, l'affidamento della gestione a terzi non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente rispetto a quanto deriverebbe dalla gestione diretta dell'attività da parte degli uffici comunali.

La forma di gestione prescelta per le entrate deve rispondere a criteri di maggiore economicità, funzionalità, efficienza, efficacia ed ottimale fruizione per i cittadini in condizioni di uguaglianza.

Devono altresì essere stabilite opportune forme di controllo circa il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla gestione prescelta.

È esclusa ogni partecipazione diretta degli amministratori dell'Ente e loro parenti ed affini entro il quarto grado negli organi di gestione delle aziende, nonché delle società miste costituite, partecipate o, comunque, affidatarie dell'accertamento e della riscossione delle entrate.

L'eventuale insorgenza di controversie in via amministrativa o giurisdizionale inerenti l'attività di accertamento, liquidazione e riscossione posta in essere da soggetti gestori terzi comporterà l'assunzione a carico degli stessi di tutto l'iter gestionale-amministrativo conseguente.

In caso di affidamento del servizio di gestione delle entrate tributarie, le funzioni ed i poteri per lo svolgimento dell'attività di gestione, sono attribuiti al soggetto affidatario che assumerà la qualifica di responsabile dell'entrata, come disciplinato dal successivo art. 4.

Nella convenzione o nell'atto di affidamento della gestione a terzi dovranno essere previste clausole inerenti il livello qualitativo della gestione, anche a tutela degli interessi dei cittadini; dette clausole potranno prevedere l'istituzione di uno specifico ufficio di relazioni con il pubblico ed ogni altra misura idonea diretta a garantire il rispetto da parte del terzo gestore dello statuto dei diritti del contribuente, ai sensi dell'art. 17 L. 212/2000.

Art. 3 - Riscossione coattiva

1. Sulla base di valutazioni di efficacia, efficienza ed economicità del servizio, la riscossione coattiva dei tributi può essere effettuata:

- in proprio dall'ente creditore;

- tramite affidamento ad un concessionario iscritto nell'albo di cui all'art. 53 del D. Lgs. n. 446/1997;
- tramite affidamento all'Agenzia delle Entrate/Riscossione.

2. La riscossione coattiva può essere effettuata attraverso le seguenti procedure:

a) accertamenti emessi fino al 31 dicembre 2019:

- a mezzo ruolo di cui al DPR n. 602/1973, nel rispetto delle disposizioni che ne prevedono l'utilizzo ai sensi del D.L. 193/2016 convertito nella L. 225/2016, qualora sia affidata all'Agenzia delle Entrate/Riscossione;

- a mezzo ingiunzione di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, seguendo anche le disposizioni contenute nel titolo II del DPR 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili, qualora sia svolta in proprio dall'ente creditore o sia affidata ai soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lett. b), del D. Lgs. 446/1997;

b) accertamenti emessi a partire dal 1 gennaio 2020:

acquistano efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso ovvero decorsi 60 giorni dalla notifica dell'atto finalizzato alla riscossione delle entrate, senza la preventiva notifica del ruolo o dell'ingiunzione fiscale. Decorso il termine di 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste è affidata in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata.

L'esecuzione è sospesa per un periodo di 180 giorni dall'affidamento in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata. Qualora la riscossione delle somme richieste sia effettuata dal medesimo soggetto che ha notificato l'avviso di accertamento, il periodo di sospensione è ridotto a 120 giorni. Il soggetto legittimato alla riscossione forzata informa con raccomandata semplice o posta elettronica certificata il debitore di aver preso in carico le somme per la riscossione. La sospensione non si applica: con riferimento alle azioni cautelari e conservative nonché per il recupero di somme derivanti da decadenza dalla rateizzazione o da accertamenti definitivi in seguito a giudicato. In presenza di fondato pericolo per il positivo esito della riscossione, debitamente motivato e portato a conoscenza del contribuente, la riscossione delle somme può essere affidata in carico ai soggetti legittimati alla riscossione forzata anche prima del termine dei 30 giorni; laddove il soggetto che si occupa della riscossione coattiva venga a conoscenza di elementi idonei a dimostrare il fondato pericolo di pregiudicare la riscossione medesima, non opera la sospensione di 120-180 giorni e non deve essere inviata al debitore l'informativa di avvenuta presa in carico delle somme per la riscossione. Per il recupero di importi fino ad € 10.000, prima dell'attivazione di una procedura esecutiva e cautelare è fatto obbligo di inviare un sollecito di pagamento da parte dell'ente o dei soggetti affidatari. Per il recupero di importi fino ad € 1.000 non si procede alle azioni cautelari ed esecutive prima del decorso di sessanta giorni dall'invio, a mezzo posta ordinaria, di una comunicazione contenente il dettaglio delle somme sottoposte a riscossione coattiva. Per quanto non esplicitamente stabilito nel presente articolo, si fa riferimento alla riforma della riscossione operata dall'art. 1, commi da 784 a 795, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

3. L'adozione di misure ed azioni cautelari ed esecutive deve rispondere a criteri di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, tenuto conto dell'importo posto in riscossione e delle consistenze patrimoniali e reddituali del debitore.

4. In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento da effettuare per pervenire alla riscossione del tributo, nonché degli oneri di riscossione, per economicità dell'azione amministrativa, non si procede alla riscossione coattiva qualora l'ammontare del debito, comprensivo di tributo, sanzione ed interessi, sia pari o inferiore a 50 euro con riferimento ad ogni tributo. Qualora il credito sia pari o inferiore a 50 euro si procede alla riscossione coattiva in presenza di una violazione perpetrata per più annualità.

5. Sono posti a carico del contribuente le "spese di notifica ed esecutive" ai sensi dell'art. 1, comma 803, della L. 160/2019 comprendenti il costo della notifica degli atti e correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore, ivi comprese le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti, oneri ed eventuali spese di assistenza legale strettamente attinenti alla procedura di recupero, nella misura fissata con decreto non regolamentare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che individua anche le tipologie di spesa oggetto del rimborso. Nelle more dell'adozione del provvedimento si applicano le misure e le tipologie di spesa indicate dall'art. 1, comma 803, lett. B) della L. 160/2019. Beneficiario delle suddette "spese di notifica ed esecutive" è il Comune.

6. Nel caso di riscossione coattiva diretta o mediante i soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b) del decreto legislativo n. 446 del 1997, si applicano le seguenti regole, ai sensi dell'art. 1, comma 803, della Legge 160/2019, per il recupero di oneri e spese a carico del debitore:

a) una quota denominata « oneri di riscossione a carico del debitore », pari al 3 per cento delle somme dovute in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell'atto di cui al comma 792, fino ad un massimo di 300 euro, ovvero pari al 6 per cento delle somme dovute in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di 600 euro;

b) una quota denominata « spese di notifica ed esecutive », comprendente il costo della notifica degli atti e correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore, ivi comprese le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti, oneri ed eventuali spese di assistenza legale strettamente attinenti alla procedura di recupero, nella misura fissata con decreto non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, che individua anche le tipologie di spesa oggetto del rimborso. Nelle more dell'adozione del provvedimento, con specifico riferimento alla riscossione degli enti locali, si applicano le misure e le tipologie di spesa di cui ai decreti del Ministero delle finanze 21 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2001, e del Ministro dell'economia e delle finanze 12 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 30 ottobre 2012, nonché ai regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 18 dicembre 2001, n. 455, del Ministro di grazia e giustizia 11 febbraio 1997, n. 109, e del Ministro della giustizia 15 maggio 2009, n. 80, per quanto riguarda gli oneri connessi agli istituti di vendite giudiziarie.

Gli oneri di riscossione di cui alle lettere a) e b) sono interamente a carico del debitore e beneficiario è il Comune.

7. Nel caso di riscossione coattiva tramite affidamento all'Agenzia delle Entrate/Riscossione, gli oneri e spese sono indicati dall'art. 1, comma 792, lett. i) della legge 160/2019.

Art. 4 - Funzionario responsabile del tributo

1. Con propria deliberazione la Giunta Comunale, per ogni tributo di competenza del Comune, nomina un funzionario responsabile al quale conferire i poteri e le funzioni per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del tributo medesimo. La Giunta Comunale determina inoltre le modalità per l'eventuale sostituzione del funzionario in caso di sua assenza o impedimento prolungati per oltre un mese.

2. Il funzionario responsabile, di norma, è individuato nel dirigente/responsabile del servizio a cui appartiene l'Ufficio Tributi ed è scelto, comunque, sulla base della qualifica ed esperienza professionale.

3. In particolare, il funzionario responsabile del tributo:

- a) cura tutte le operazioni utili all'acquisizione dell'entrata tributaria, comprese le attività di controllo, verifica, accertamento e riscossione e di applicazione delle sanzioni;
- b) sottoscrive le richieste, gli avvisi anche di accertamento, i provvedimenti e ogni altro atto gestionale che impegna il Comune verso l'esterno;
- c) appone il visto di esecutorietà sui ruoli/ingiunzioni di riscossione, anche coattiva, delle entrate tributarie e cura la trasmissione degli stessi al concessionario;
- d) dispone i rimborsi;
- e) concede, nel rispetto delle disposizioni regolamentari, il beneficio della rateizzazione dei crediti tributari arretrati;
- f) cura il contenzioso tributario come disposto dall'articolo 23;
- g) esercita, all'occorrenza, il potere di autotutela e provvede a compiere gli atti riguardanti l'accertamento con adesione di cui al capo 3° del titolo III;
- h) in caso di gestione del tributo affidata a terzi, cura i rapporti con il concessionario e verifica periodicamente l'attività svolta dal concessionario, con particolare riguardo al rispetto dei tempi e delle modalità stabiliti nel capitolato d'appalto;
- i) ha funzione di impulso in ordine ad una più efficace gestione del tributo e propone progetti, iniziative, forme di collaborazione tra enti e ogni altra azione volta a migliorare l'attività impositiva;
- l) compie ogni altra attività comunque disposta dalla legge e dai regolamenti relativamente alla gestione del tributo.

4. In ogni caso, il parere di regolarità tecnica sulle proposte di deliberazioni concernenti le entrate tributarie è espresso dal funzionario responsabile delle entrate.

Art. 5 - Determinazione delle aliquote e delle tariffe

1. Il competente organo comunale determina annualmente le aliquote, le detrazioni e le tariffe delle entrate tributarie nel rispetto dei limiti stabiliti dalla legge.

2. La deliberazione concernente la determinazione delle aliquote e tariffe deve essere adottata entro il termine di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario, in modo tale che sia garantito l'equilibrio economico-finanziario della gestione.

3. In caso di mancata adozione della deliberazione entro il termine di cui al comma 2, si intendono confermate le aliquote, le detrazioni e le tariffe vigenti nell'anno precedente a quello di riferimento.

Art. 6 - Agevolazioni tributarie

1. Per l'applicazione delle agevolazioni tributarie, valgono le disposizioni di legge e dei regolamenti vigenti in materia.

2. Le agevolazioni sono concesse su istanza/dichiarazione/certificazione dei soggetti beneficiari, salvo diversamente disposto dalla normativa vigente o dai specifici regolamenti.

Art. 7 - Rapporti con il contribuente e diritto di informazione

1. I rapporti tra il contribuente ed il Comune sono improntati a criteri di equità, collaborazione, semplificazione, trasparenza e pubblicità.

2. L'Ufficio Tributi assume idonee iniziative volte a consentire la completa ed agevole conoscenza delle disposizioni regolamentari e tariffarie relative ai tributi comunali mediante l'utilizzo di tutti gli strumenti di comunicazione, anche telematici, ritenuti idonei a renderli accessibili ai soggetti interessati.

3. L'Ufficio Tributi si impegna a mettere a disposizione in tempo utile i modelli di dichiarazione, di versamento, le istruzioni e quant'altro risulta necessario all'adempimento dell'obbligazione tributaria. Le informazioni ai cittadini sono assicurate nel rispetto della riservatezza dei dati personali e patrimoniali.

4. Il comune collabora con le associazioni rappresentative di interessi diffusi, con i centri autorizzati di assistenza fiscale e gli ordini professionali, allo scopo di migliorare la conoscenza da parte dei contribuenti degli obblighi e dei diritti in materia di tributi locali e di rendere più agevoli i relativi adempimenti.

5. Per avere informazioni in merito alla classificazione delle aree ed al loro valore i cittadini/consulenti possono rivolgersi all'Ufficio Urbanistica che è tenuto a fornire tempestivamente i dati richiesti. L'Ufficio Urbanistica è tenuto altresì, quando viene attribuita ad un terreno la natura di area fabbricabile, a darne comunicazione al proprietario a mezzo del servizio postale con modalità idonee a garantirne l'effettiva conoscenza da parte del contribuente ai sensi dell'art. 31, comma 20, della L. 289/2002.

CAPO II RISCOSSIONE

Art. 8 - Riscossione ordinaria

1. Il Comune, nella scelta delle modalità di riscossione delle proprie entrate tributarie, privilegia forme che:

- a) permettano di facilitare e semplificare gli adempimenti dei contribuenti;
- b) velocizzino l'acquisizione delle somme riscosse;
- c) assicurino la più ampia diffusione dei canali di pagamento, anche per via telematica;
- d) ottimizzino i costi della riscossione in relazione alla quantità/qualità del servizio reso.

2. Le modalità di riscossione delle entrate tributarie sono stabilite nei regolamenti che disciplinano i singoli tributi. Qualora nulla venga disposto in merito, si intendono applicabili le norme di legge.

3. Nel caso in cui la riscossione delle entrate tributarie comunali sia affidata ad intermediari previsti da norme di legge, il Comune si attiva affinché siano perseguiti i criteri previsti al comma 1.

Art. 9 - Limiti di esenzione per versamenti a seguito di autoliquidazione o dichiarazione

1. Non si dà luogo al versamento dei tributi dovuti a seguito di dichiarazione o di versamento diretto in autoliquidazione se l'importo annuale dovuto è inferiore ai limiti di seguito indicati:

Tributo	Limite
Imposta Municipale Propria (IMU)	€ 12,00
Imposta comunale sulla pubblicità temporanea o permanente	€ 2,00
Diritto sulle pubbliche affissioni	€ 2,00

Art. 10 - Sospensione e dilazione dei termini di versamento

1. I termini ordinari di versamento dei tributi comunali possono essere sospesi o differiti per non più di dodici mesi nei seguenti casi:

- a) qualora si verifichino gravi calamità naturali ovvero eventi eccezionali che incidono in modo rilevante nel normale andamento dell'attività o della vita familiare dei contribuenti;
- b) quando la determinazione delle aliquote e delle tariffe per il pagamento avvenga successivamente al termine ordinario previsto, tale da rendere il versamento

- effettuato dai contribuenti alle prescritte scadenze non corrispondente alle tariffe approvate per l'anno di riferimento;
- c) altre circostanze debitamente e analiticamente motivate che si rendano necessarie al fine di evitare situazioni di disagio e semplificare gli adempimenti dei contribuenti.

2. La sospensione o la dilazione dei termini di versamento può essere disposta con deliberazione della Giunta Comunale o con ordinanza del Sindaco, qualora sussistano i presupposti di legge e debitamente motivata, rese note con modalità idonee a garantirne la diffusione del contenuto.

Art. 11 - Ravvedimento

1. Qualora la violazione non sia già stata constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza, la sanzione è ridotta nelle misure stabilite dall'art. 13 del D. Lgs. 471/1997 e dell'art. 13 del D. Lgs. 472/1997 e successive modifiche ed integrazioni.

L'eventuale avviso bonario inviato al contribuente prima dell'emissione dell'avviso di accertamento, volto a chiarire la sua posizione in ordine ai fatti descritti nell'avviso stesso, è causa ostativa al ravvedimento.

Art. 12 - Rateizzazione entrate tributarie ordinarie

1. L'eventuale rateizzazione dei versamenti relativi alle entrate tributarie ordinarie è disciplinata dai regolamenti delle singole entrate tributarie.

CAPO III RIMBORSI E COMPENSAZIONE

Art. 13 - Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni decorrenti dal giorno del versamento ovvero, in caso di contenzioso, da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. La richiesta di rimborso deve contenere:

- a) le generalità del contribuente e del richiedente, se diverso dal contribuente, la residenza o sede legale ed il codice fiscale;
- b) la somma richiesta a rimborso;
- c) le motivazioni per le quali viene richiesto il rimborso;
- d) la documentazione comprovante l'avvenuto pagamento;
- e) le modalità di versamento delle somme richieste a rimborso;
- f) la firma per sottoscrizione.

3. La richiesta di rimborso è nulla se manca o è assolutamente incerta una delle indicazioni previste alle lettere a), b), c) e) ed f) del comma 2. La mancanza della documentazione comprovante l'avvenuto pagamento è superabile qualora dalle banche dati dell'Ufficio Tributi gli importi indicati nell'istanza di rimborso risultino incassati.

Qualora vi sia stato riconoscimento dell'illegittimità dell'accertamento o dell'iscrizione a ruolo da parte dell'ente impositore, il rimborso è atto dovuto; l'istanza del contribuente ha carattere di semplice sollecito senza obbligo di motivazione e di allegazione di documenti.

4. Qualora venga constatata la presenza di motivi ostativi al riconoscimento, in tutto o in parte, dell'importo richiesto a rimborso, il funzionario responsabile, prima della emissione del relativo provvedimento, informa il contribuente precisando che egli può produrre i chiarimenti e la documentazione integrativa entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

5. Il funzionario responsabile del tributo, entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, procede all'esame della medesima e notifica il provvedimento di accoglimento ovvero di diniego. In presenza della comunicazione di cui al comma 4, il termine per la conclusione del procedimento si interrompe dalla data di invio della comunicazione per riprendere una volta pervenuta risposta del contribuente o, in mancanza, allo scadere del termine previsto per rispondere.

6. Sulle somme dovute a seguito di rimborso si applicano gli interessi nella misura del tasso legale stabilito periodicamente con apposito decreto ministeriale, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

7. Non si fa luogo al rimborso dei tributi se l'importo spettante, riferito a ciascun tributo ed al singolo periodo d'imposta, è inferiore a 12 euro con esclusione degli interessi.

Art. 14 - Compensazione

1. E' ammessa, da parte del contribuente, la compensazione tra debiti e crediti relativi alle entrate tributarie comunali disciplinate dal presente regolamento, secondo le modalità e nei limiti stabiliti negli articoli seguenti nonché dai regolamenti delle singole entrate.

2. Il contribuente, entro i termini di versamento delle entrate tributarie, in alternativa alla presentazione della richiesta di rimborso e se stabilito dal regolamento specifico della singola entrata, può portare in detrazione dall'importo dovuto:

- eventuali somme a credito relative al medesimo tributo, siano esse riferite al medesimo anno o ad anni d'imposta precedenti (compensazione verticale);
- eventuali somme a credito relative ad altri tributi comunali, siano esse riferite al medesimo anno o ad anni d'imposta precedenti (compensazione orizzontale).

3. Nelle somme portate in compensazione non sono computati gli interessi.

4. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del debito, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, ovvero può essere chiesto il

rimborso. In tale ultimo caso il termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso è computato alla data di prima applicazione della compensazione.

5. La compensazione non è ammessa nei seguenti casi:

- ✓ tributi riscossi mediante iscrizione a ruolo;
- ✓ tributi riscossi mediante concessionari;
- ✓ intervenuta decadenza del diritto al rimborso secondo i termini ordinari di prescrizione previsti da specifiche leggi di imposta o disposizioni di regolamento;
- ✓ somme a credito non aventi i requisiti della certezza ed esigibilità ovvero sulle quali sia pendente il giudizio a seguito di ricorso.

6. Entro il termine di scadenza del pagamento, il contribuente che si voglia avvalere della compensazione deve presentare, a pena di decadenza, apposita dichiarazione contenente:

- a) le generalità del contribuente e del dichiarante, se diverso dal contribuente, la residenza o sede legale ed il codice fiscale;
- b) il tributo dovuto al lordo della compensazione;
- c) l'indicazione delle eccedenze a rimborso compensate, distinte per anno di imposta e per tributo e le relative modalità di calcolo;
- d) la dichiarazione di non aver richiesto il rimborso delle somme a credito ovvero l'indicazione della domanda di rimborso con cui sono state richieste.

7. Qualora, durante la successiva attività di controllo, l'Ufficio Tributi dovesse riscontrare il mancato diritto totale o parziale alla suddetta compensazione, potrà procedere all'emissione di avviso di accertamento entro gli stessi termini previsti per la notifica degli atti di accertamento relativi all'anno di imposta nel quale è stata eseguita la compensazione.

CAPO IV DICHIARAZIONI E CONTROLLI

Art. 15 - Dichiarazioni

1. Il soggetto passivo del tributo o chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale è tenuto a presentare la dichiarazione relativa al tributo medesimo entro i termini e nelle modalità stabiliti dalla legge o dai regolamenti delle singole entrate tributarie.

Tutte le dichiarazioni, salvo i casi in cui è previsto l'uso di modelli ministeriali, devono essere redatte sugli appositi modelli predisposti dall'Ufficio Tributi comunale.

2. Qualunque dichiarazione è nulla se manca o è assolutamente incerta una delle indicazioni previste dal modello comunale o ministeriale, qualora il dato mancante sia necessario per la quantificazione del tributo o possa pregiudicare l'attività di controllo dell'ente.

3. L'Ufficio Tributi è tenuto ad inoltrare al soggetto competente le eventuali dichiarazioni erroneamente pervenute. Sono considerate valide le dichiarazioni tempestivamente inviate

a comune incompetente, a condizione che esse vengano trasmesse al comune prima della notifica degli avvisi di accertamento ovvero dell'iscrizione a ruolo dei tributi.

Art. 16 - Attività di controllo

1. L'ufficio tributi provvede al controllo delle dichiarazioni, dei versamenti e di tutti gli adempimenti posti a carico dei contribuenti/utenti dalla legge o dai regolamenti comunali.

2. Nell'ambito dell'attività di controllo l'ufficio tributi utilizza ed incrocia i dati messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate nonché da altri enti. Il funzionario responsabile assume tutte le iniziative utili a contrastare l'evasione fiscale e può invitare il cittadino a fornire dati, notizie, documenti, risposte a quesiti o questionari e ogni chiarimento utile per il corretto controllo della relativa posizione tributaria, qualora gli stessi non siano reperibili presso lo stesso Comune o presso altre Pubbliche Amministrazioni segnalate, assegnando un termine per provvedere non inferiore a 30 giorni.

3. Ove ne ravvisi la necessità, la Giunta Comunale può autorizzare progetti straordinari finalizzati all'incremento delle entrate e al controllo di specifici ambiti di evasione e/o elusione.

4. Ai fini del potenziamento dell'ufficio tributario del comune e per incentivarne l'attività, la Giunta Comunale può attribuire specifici compensi al personale addetto all'ufficio medesimo, rapportati ai risultati raggiunti nell'esecuzione dei programmi affidati ovvero nella realizzazione di particolari programmi o progetti obiettivo, nonché all'ammontare dell'evasione recuperata.

Art. 17 - Interrelazioni tra l'Ufficio Tributi e gli uffici comunali

1. Al fine di potenziare i controlli e favorire la lotta all'evasione e di agevolare il contribuente nell'adempimento degli obblighi tributari, è garantito all'Ufficio Tributi l'accesso diretto alle banche dati di competenza dei singoli uffici relativamente ai dati o agli atti suscettibili di produrre effetti sulle entrate tributarie (contratti, convenzioni, autorizzazioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o per l'installazione di mezzi pubblicitari, PGT e sue varianti, comunicazioni di attribuzione ad un terreno della natura di area fabbricabile o di declassificazione di area a terreno agricolo, certificati di inagibilità,...).

Qualora non sia tecnicamente possibile l'accesso diretto, gli uffici provvedono a trasmettere periodicamente i dati/atti all'ufficio tributi.

2. L'Ufficio Tributi, di concerto con i responsabili degli uffici interessati, stabilisce le modalità operative per l'interscambio dei dati e delle informazioni ed i relativi tempi di attuazione che deve avvenire con cadenza almeno semestrale. Dell'eventuale persistente mancato adempimento, il dipendente inadempiente risponde in via amministrativa e disciplinare.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche a soggetti pubblici o privati che gestiscono i servizi comunali, anche in concessione, in quanto compatibili.

Art. 18 - Conoscenza degli atti

1. L'Ufficio Tributi informa il contribuente di ogni fatto o circostanza a sua conoscenza dai quali possa derivare il mancato riconoscimento di un credito ovvero l'irrogazione di una sanzione. E' altresì compito dell'Ufficio Tributi chiedere l'integrazione o la correzione di atti o istanze prodotti che impediscono il riconoscimento, anche parziale, del credito.

2. Salvo casi di necessità ed urgenza, l'Ufficio Tributi, prima di procedere alla notifica di avvisi di accertamento e qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione o degli atti in possesso dell'Ufficio, invita il contribuente a fornire i chiarimenti necessari o ad integrare la documentazione mancante entro un termine non inferiore a 20 giorni dalla ricezione della richiesta.

Art. 19 - Accessi, ispezioni, verifiche

1. Nell'ambito delle attività di controllo l'Ufficio Tributi può effettuare sopralluoghi, ispezioni o verifiche nei locali a qualsiasi titolo posseduti dal contribuente, necessari ad accertare fatti e/o situazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'obbligazione tributaria.

2. Gli accessi e le verifiche dovranno essere svolti da personale munito dei poteri di cui all'articolo 1, comma 179, della legge n. 296/2006, dotato di apposito cartellino di riconoscimento e, salvo casi eccezionali e urgenti adeguatamente motivati, avvenire durante l'orario ordinario di esercizio delle attività e con modalità tali da arrecare la minore turbativa possibile.

3. Qualora si renda necessario l'ingresso nell'edificio/area di proprietà privata e qualora non vi sia pregiudizio dei fatti e delle situazioni da verificare, il sopralluogo viene effettuato previa comunicazione da inviare almeno sette giorni prima presso il domicilio del contribuente.

4. Nella comunicazione di cui al comma 3, ovvero prima di iniziare la verifica, il contribuente viene informato circa l'oggetto dell'ispezione, delle motivazioni e delle ragioni che ne sono alla base nonché della facoltà di farsi assistere da un professionista abilitato alla difesa dinanzi agli organi di giustizia tributaria.

5. Dei rilievi effettuati durante l'ispezione e delle osservazioni avanzate dal contribuente o dal professionista si dà atto in un processo verbale di accertamento sottoscritto dall'accertatore e dal contribuente medesimo. Successivamente alla conclusione delle operazioni di controllo ed al rilascio del verbale, il contribuente può, nei successivi 30 giorni, presentare osservazioni, rivolgere richieste o effettuare comunicazioni che saranno

esaminate dall'Ufficio Tributi. Salvo casi urgenti, l'atto impositivo non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine.

6. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile.

7. Nei casi in cui dalle verifiche condotte venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi, delle sanzioni e delle spese.

Art. 20 - Avvisi di accertamento

1. L'attività di accertamento delle entrate tributarie e di irrogazione delle sanzioni amministrative è informata a criteri di equità, funzionalità ed economicità delle procedure.

2. Il provvedimento di accertamento è formulato secondo le specifiche previsioni di legge, con particolare riferimento all'art. 1, comma 792, della L. 160/2019, e deve essere espressamente motivato.

3. Negli avvisi di accertamento e nei provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e, in generale, in tutti gli atti relativi alla gestione e riscossione delle entrate tributarie elaborati con sistemi informatici automatizzati, la firma autografa o la sottoscrizione comunque prevista può essere sostituita dal nominativo a stampa del funzionario responsabile sull'atto medesimo, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del D. Lgs. 12 febbraio 1993, n. 39 e dell'articolo 1, comma 87, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Ciò integra e sostituisce, ad ogni effetto di legge, anche l'apposizione di sigilli, timbri e simili comunque previsti.

4. Qualora gli atti di cui al comma 2 vengano inviati telematicamente, gli stessi possono essere sottoscritti digitalmente.

5. Le sanzioni relative alle entrate tributarie sono determinate e graduate ai sensi dei decreti legislativi n. 471, 472, 473 del 18 dicembre 1997 e successive modifiche ed integrazioni, che disciplinano il sistema sanzionatorio tributario.

Le sanzioni tributarie sono determinate dal funzionario responsabile designato per ogni singolo tributo, all'interno della misura minima e massima prevista dalla legge.

6. In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento da effettuare per pervenire alla riscossione del tributo da accertare, nonché degli oneri di riscossione, per economicità dell'azione amministrativa, l'ufficio non procede all'emissione dell'avviso di accertamento qualora l'ammontare del provvedimento, comprensivo di tributo, sanzione ed interessi, sia pari o inferiore a 12 euro con riferimento ad ogni tributo. Qualora il credito sia pari o inferiore a 12 euro si procede all'emissione dell'avviso di accertamento in presenza di una violazione perpetrata per più annualità.

7. L'avviso di accertamento può essere notificato a mezzo PEC, a mezzo posta con invio di raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo messo comunale secondo le modalità dettate dalla normativa vigente.

Le spese di notifica sono ripetibili nei confronti del destinatario dell'atto notificato, per gli importi stabiliti e periodicamente aggiornati con decreto del Ministero delle Economia e delle Finanze, che alla data di approvazione del presente regolamento sono pari a:

- ✓ € 5,18 per gli atti notificati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento;
- ✓ € 8,75 per gli atti notificati ai sensi dell'art. 60 del DPR n. 600/1973 e dell'art. 14 della L. n. 890/1982.

8. Sono inoltre posti a carico del contribuente i costi di elaborazione e di notifica degli atti denominati "oneri di riscossione" ai sensi dell'art. 1, comma 803, della L. 169/2019:

- in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell'avviso di accertamento: il 3% delle somme dovute fino ad un massimo di € 300,00;

- in caso di pagamento oltre il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell'avviso di accertamento: il 6% delle somme dovute fino ad un massimo di € 600,00.

Beneficiario di detti "oneri di riscossione" è il Comune.

9. Ai sensi dell'art. 10 della L. 265/1999, i Comuni e le altre pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D. Lgs. n. 29/1993, possono avvalersi dei messi comunali di altri Comuni, per le notificazioni dei propri atti a soggetti non residenti, qualora non sia possibile eseguire utilmente le notificazioni ricorrendo al servizio postale o alle altre forme di notificazione previste dalla legge. Al Comune che vi provvede spetta, da parte dell'amministrazione richiedente, per ogni singolo atto notificato, oltre alle spese di spedizione a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, una somma determinata periodicamente con decreto ministeriale.

Art. 21 - Rateizzazione delle somme dovute per avvisi di accertamento

1. Su richiesta dell'interessato che versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà può essere concessa la rateizzazione delle somme di importo pari o superiore ad € 100,00 risultanti da avvisi di accertamento e da ingiunzioni di pagamento, secondo il seguente schema:

- a) fino ad € 100,00 nessuna rateizzazione;
- b) da € 100,01 ad € 500,00 in due rate bimestrali;
- c) da € 500,01 ad € 3.000,00 da tre a sei rate bimestrali;
- d) da € 3.000,01 ad € 6.000,00 da sette a dodici rate bimestrali;
- e) oltre 6.000,00 da venticinque a trentasei rate mensili.

Le rate nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono l'ultimo giorno del mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza.

2. La domanda di rateizzazione, adeguatamente motivata e debitamente documentata, deve essere presentata entro il termine di scadenza del pagamento o comunque prima dell'avvio delle procedure esecutive. La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere, per un periodo di 30 giorni dalla data di presentazione, i termini per il pagamento dell'avviso di accertamento

3. Il funzionario responsabile del tributo, previo accertamento dei presupposti per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza emette un proprio motivato provvedimento con cui concede il beneficio della rateizzazione ovvero respinge l'istanza.
4. Il funzionario responsabile stabilisce il numero di in cui suddividere il debito, applicando il principio della proporzionalità e valutando l'effettiva situazione finanziaria del debitore, entro i limiti previsti al comma 1 e previa applicazione degli interessi nella misura del tasso legale, computati su base giornaliera dalla data originaria di scadenza del credito alla data di scadenza della rata.
5. Per importi rilevanti, almeno pari ad € 50.000, il Comune può richiedere la presentazione di idonea garanzia mediante fideiussione bancaria o assicurativa per tutto il periodo della rateizzazione, aumentato di sei mesi.
6. In caso di comprovato peggioramento della situazione di cui al comma 1, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino ad un massimo di trentasei rate mensili, a condizione che non sia intervenuta decadenza ai sensi del comma 8;
7. Ricevuta la richiesta di rateizzazione, il Comune o il soggetto affidatario può iscrivere l'ipoteca o il fermo amministrativo solo nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ovvero di decadenza dai benefici della rateizzazione. Sono comunque salve le procedure esecutive già avviate alla data di concessione della rateizzazione.
8. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate bimestrali anche non consecutive nell'arco di un anno, o di due rate mensili anche non consecutive nell'arco di sei mesi:
- a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione;
 - b) l'intero importo deve essere immediatamente versato in un'unica soluzione entro 30 giorni dalla scadenza dell'ultima rata non adempiuta. In caso di inadempimento si procederà alla escussione della eventuale garanzia prestata o alla riscossione tramite ruolo o ingiunzione;
 - c) il credito non può più essere rateizzato.
9. Il beneficio della rateizzazione non può essere accordato qualora il contribuente sia stato precedentemente ammesso ad altra dilazione di pagamento, dichiarato decaduto dal beneficio e ancora moroso alla data di richiesta della rateizzazione.
10. Restano ferme le specifiche disposizioni previste in materia, ed in particolare:
- ✓ dall'articolo 43 del presente regolamento, per quanto riguarda la rateizzazione delle somme dovute a seguito di accertamento con adesione;
 - ✓ dall'articolo 48, comma 3, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 546, per quanto riguarda la rateizzazione delle somme dovute a seguito di conciliazione giudiziale.
11. La disciplina della rateizzazione disposta dal presente articolo si applica agli atti esecutivi emessi a partire dal 1 gennaio 2020. Per le richieste di rateizzazione delle somme

dovute ad avvisi di accertamento o ingiunzioni emessi fino al 31 dicembre 2019 e per i piani di rateizzazione già concessi, continuerà a trovare applicazione la precedente disciplina disposta dall'art. 21 del Regolamento Generale delle Entrate approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 69 del 25.10.2019

Art. 22 - Limiti per il recupero di crediti nell'ambito delle procedure concorsuali.

1. In presenza di crediti tributari vantati dal comune verso soggetti sottoposti a procedure concorsuali, l'Ufficio Tributi valuterà, dal punto di vista economico, l'opportunità di attivare e/o abbandonare azioni di recupero del credito, tenuto conto di:

- ✓ Spese previste (legali, di bollo, costo del personale impiegato, ecc.);
- ✓ consistenza della massa attiva;
- ✓ tempi per ottenere il pagamento;
- ✓ profili di rischio di una eventuale azione legale.

2. E' considerato in ogni caso antieconomico, e, pertanto, si abbandonerà ogni azione per ottenere il recupero del credito, indipendentemente dal suo ammontare, qualora:

- a) l'importo del credito sia pari o inferiore alle spese previste per le necessarie procedure ovvero di importo complessivo inferiore a € 100,00;
- b) sia stata accertata, anche in relazione al privilegio dei crediti ed alle vigenti leggi fallimentari, l'inconsistenza della massa attiva e l'impossibilità di ottenerne il pagamento.

TITOLO III - CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATTIVI

Art. 23 - Contenzioso

1. Ai fini di una più efficace ed incisiva azione difensiva del proprio operato in campo tributario, il Comune può favorire, riconoscendone l'utilità, la gestione associata del contenzioso, promuovendola con altri Comuni mediante una struttura prevista dalla disciplina delle autonomie locali, alla quale attribuire l'organizzazione dell'attività processuale.

2. Il funzionario responsabile del tributo effettua una valutazione espressa in ordine alla convenienza di resistere in giudizio ovvero di abbandonare la lite in relazione a:

- a) esame della giurisprudenza formatasi in materia;
- b) grado di probabilità della soccombenza dell'ente;
- c) convenienza economica del contenzioso, intesa quale confronto tra l'ammontare della pretesa tributaria e le spese di giudizio.

3. Ai sensi dell'art. 23 dello Statuto e salva diversa disposizione di legge, spetta al Sindaco, quale rappresentante dell'ente e previa autorizzazione da parte della Giunta Comunale, costituirsi in giudizio nel contenzioso tributario, proporre o aderire alla conciliazione giudiziale, proporre appello o decidere di desistere dal proseguire nel contenzioso, ad esclusione dell'IMU per la quale l'art. 1, comma 778, della L. 160/2019 ha individuato il funzionario responsabile dell'imposta quale rappresentante dell'ente.

A tal fine il Sindaco, per le entrate diverse dalla IUC, può delegare il funzionario responsabile o altro dipendente dell'ente o un professionista appositamente nominato. Il delegato rappresenta l'ente nel procedimento.

In caso di gestione associata del contenzioso di cui al comma 1, il Sindaco può delegare gli addetti della relativa struttura associativa, che presteranno la necessaria assistenza.

4. E' compito del funzionario responsabile del tributo, anche in caso di gestione associata, seguire con cura tutto il procedimento contenzioso, operando in modo diligente al fine di assicurare il rispetto dei termini processuali e di favorire il miglior esito della controversia.

CAPO I INTERPELLO

Art. 24 - Diritto di interpello

1. Il contribuente ha il diritto di interpello in ordine agli adempimenti tributari e/o al trattamento fiscale di determinate fattispecie imponibili previsti dalla vigente normativa, volto a conoscere anticipatamente l'orientamento dell'Ufficio Tributi e chiarire il comportamento da tenere in ordine alla medesima questione.

Art. 25 - Presentazione dell'istanza di interpello

1. Ciascun contribuente, qualora ricorrano obiettive condizioni di incertezza sulla interpretazione di una disposizione normativa relativa ai tributi comunali con esclusione dei tributi a compartecipazione, può inoltrare all'Ufficio Tributi del Comune circostanziata e specifica istanza di interpello. L'istanza di interpello deve riguardare l'applicazione della disposizione tributaria a casi concreti e personali.
2. Il contribuente dovrà presentare l'istanza di cui al comma 1 prima di porre in essere il comportamento o di dare attuazione alla norma oggetto dell'interpello.
3. L'istanza di interpello, redatta in carta libera ed esente da bollo, è presentata al Comune a mezzo PEC o mediante consegna a mano o spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento. L'istanza può essere presentata anche da soggetti che, in base a specifiche disposizioni di legge, sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto del contribuente.
4. La presentazione dell'istanza di interpello non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

Art. 26 - Contenuto dell'istanza di interpello

1. L'istanza di interpello deve contenere, a pena di inammissibilità:
 - a) i dati identificativi del contribuente ed eventualmente del suo rappresentante legale;
 - b) la circostanziata e specifica descrizione del caso concreto e personale da trattare ai fini tributari sul quale sussistono concrete condizioni di incertezza e la chiara formulazione del quesito;
 - c) le specifiche disposizioni di cui si richiede l'interpretazione;
 - d) l'esposizione in modo chiaro ed univoco del comportamento e della soluzione interpretativa sul piano giuridico che si intende adottare;
 - e) l'indicazione del domicilio del contribuente presso il quale dovranno essere effettuate le comunicazioni del comune relativamente all'istanza di interpello, nonché l'eventuale recapito telematico;
 - f) la sottoscrizione del contribuente o del suo legale rappresentante.
2. All'istanza di interpello è allegata copia della documentazione, non in possesso del Comune, utile ai fini della individuazione o della qualificazione della fattispecie prospettata.
3. Nei casi in cui le istanze siano carenti dei requisiti di cui al comma precedente, il Comune invita il contribuente alla loro regolarizzazione entro il termine di 30 giorni. I termini della risposta iniziano a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione è stata effettuata.

4. Sono considerate inammissibili le istanze che prospettino interpretazioni e comportamenti assolutamente difformi dalle previsioni normative incontrovertibili.

Art. 27 - Risposta dell'Ufficio Tributi all'istanza di interpello

1. L'Ufficio Tributi, entro 120 giorni dalla ricezione dell'istanza di interpello e previa verifica dei requisiti di ammissibilità della stessa, formula risposta scritta e motivata da comunicare al contribuente mediante servizio postale con raccomandata AR ovvero mediante mezzi telematici. Nel caso in cui non pervenga al contribuente istante alcuna risposta all'istanza di interpello entro 120 giorni, si intende che l'Ufficio Tributi concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal contribuente.

2. Qualora l'istanza di interpello venga presentata o inoltrata a ufficio diverso da quello competente, questo provvede a trasmetterla tempestivamente all'Ufficio Tributi. In tal caso il termine di cui al comma 1 inizia a decorrere dalla data di ricezione dell'istanza da parte di quest'ultimo.

4. Qualora l'istanza di interpello venga formulata da un numero elevato di contribuenti e concerne la stessa questione o questioni analoghe tra loro, l'Ufficio Tributi può fornire risposta collettiva mediante circolare, nota o comunicato da pubblicare sul sito internet del comune. L'Ufficio tributi deve comunque portare a conoscenza del contribuente, nelle forme di cui al comma 1, l'avvenuta pubblicazione della circolare, nota o comunicato contenenti la soluzione interpretativa alla questione prospettata nell'istanza di interpello.

5. Qualora la questione sottoposta ad interpello sia già stata affrontata e risolta mediante circolare, risoluzione, istruzioni o nota da parte dell'Ufficio Tributi o da parte dell'amministrazione finanziaria, l'Ufficio Tributi comunica al contribuente gli estremi del documento che riporta la soluzione al quesito e la conseguente inammissibilità dell'istanza.

6. Qualora la questione sottoposta ad interpello non possieda i requisiti di specificità ovvero non sussistano obiettive condizioni di incertezza della norma da applicare, l'Ufficio Tributi può, a sua discrezione, fornire risposta esplicativa al quesito, ferma restando l'inammissibilità dell'istanza e, di conseguenza, l'inapplicabilità delle disposizioni di cui al successivo art. 28.

Art. 28 - Efficacia della risposta all'istanza di interpello

1. La risposta dell'Ufficio Tributi all'istanza di interpello vincola l'Ente esclusivamente nei confronti del contribuente istante e limitatamente al caso concreto e personale prospettato nell'istanza di interpello. Tale efficacia si estende anche ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie oggetto di interpello.

2. E' nullo qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità alla risposta espressa anche mediante silenzio-assenso.

3. Qualora, a seguito di orientamenti ministeriali o giurisprudenziali sopravvenuti, l'Ufficio Tributi modifichi i pareri su questioni affrontate in sede di interpello, dovrà essere data comunicazione scritta al contribuente che è tenuto, pertanto, ad adeguare i propri comportamenti dalla data di ricezione della comunicazione. Fino a tale data si applicano le disposizioni di cui al comma 2. L'obbligo di comunicazione è escluso in caso di modifiche legislative e/o interpretazioni autentiche della norma emanate successivamente al rilascio del parere.

CAPO II L'AUTOTUTELA

Art. 29 - Istituto dell'autotutela

Autotutela sta ad indicare la potestà che ha la pubblica Amministrazione di intervenire, sia d'ufficio che su istanza di parte, al fine di modificare od annullare provvedimenti precedentemente emessi, consentendo quindi alla stessa Amministrazione di autodifendersi dai propri errori, così da assolvere correttamente i propri compiti istituzionali.

Art. 30 - Ambito di applicazione dell'autotutela

1. Il funzionario responsabile, anche senza istanza di parte, procede:

- a) all'annullamento, totale o parziale, dei propri atti riconosciuti illegittimi o errati;
- b) alla revoca d'ufficio di provvedimenti che, per ragioni di opportunità o di convenienza, richiedano un nuovo apprezzamento delle condizioni di fatto o di diritto che hanno dato luogo all'emanazione del provvedimento medesimo.

2. La revoca/annullamento dell'avviso di accertamento impugnato può essere disposta per motivi di opportunità quando:

- a) i costi amministrativi connessi alla difesa della pretesa tributaria sono superiori all'importo del tributo, sanzioni ed interessi contestati;
- b) si è formato in materia un indirizzo giurisprudenziale consolidato, orientato in modo contrario alla pretesa avanzata dal comune, tanto da fare presumere la probabile soccombenza dell'ente.

3. Il provvedimento di annullamento o di revoca deve essere adeguatamente motivato per iscritto e comunicato al destinatario dell'atto. Se è pendente il ricorso, l'atto va trasmesso anche all'organo giurisdizionale per la conseguente pronuncia di cessazione della materia del contendere.

4. In pendenza di giudizio l'esercizio dell'autotutela è possibile previo esame della giurisprudenza formatasi in materia e del grado di probabilità di soccombenza del comune, ponendo a raffronto la pretesa tributaria in contestazione con l'ammontare delle spese di giudizio da rimborsare in caso di condanna. Qualora da tale esame emerga la inopportunità di continuare la lite, il funzionario responsabile, dimostrata la sussistenza dell'interesse del Comune ad attivarsi mediante l'autotutela, può annullare o revocare, in tutto o nella sola parte contestata, il provvedimento, dandone comunicazione al contribuente e al rappresentante dell'Ente per la desistenza dal contenzioso, nonché all'organo giurisdizionale davanti al quale pende la controversia.

5. In ogni caso ed anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, il funzionario responsabile procede all'annullamento in presenza di palesi motivi di illegittimità dell'atto, quali, tra le altre:

- a) errore di persona o di soggetto passivo;
- b) evidente errore logico;
- c) errore sul presupposto del tributo;
- d) doppia imposizione soggettiva per lo stesso oggetto impositivo;
- e) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
- f) mancanza di documentazione, successivamente sanata entro i termini di decadenza;
- g) errore di calcolo nella liquidazione del tributo;
- h) sussistenza dei requisiti per la fruizione di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati.

Art. 31 - Limiti all'esercizio dell'autotutela

1. L'esercizio del potere di autotutela non è attuabile per gli atti in relazione ai quali sia intervenuta sentenza, passata in giudicato, favorevole al Comune, salvo il caso in cui il ricorso sia stato respinto per motivi formali (inammissibilità, irricevibilità, improcedibilità).

Art. 32 - Sospensione degli atti

1. Il funzionario responsabile, nel rispetto dei limiti e delle modalità indicate nei commi seguenti, può sospendere gli effetti degli atti che appaiono illegittimi o infondati.

2. La sospensione è concessa su istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità, mediante provvedimento motivato da comunicare al contribuente e, nel caso in cui siano state avviate le procedure per la riscossione, al competente concessionario, qualora ricorrano le seguenti condizioni:

- a) obiettive condizioni di incertezza della pretesa tributaria avanzata;
- b) danno grave e irreparabile che deriverebbe al contribuente dalla esecuzione dell'atto.

3. Qualora l'atto per il quale è stata richiesta la sospensione, pur se comprensivo o costituito solo da sanzioni amministrative o interessi, supera l'importo di € 2.000,00, ovvero qualora ricorrano particolari circostanze che pongano in pericolo la riscossione dell'atto, la sospensione viene concessa previa prestazione di idonea garanzia, anche a mezzo di fideiussione bancaria o assicurativa, pari all'importo individuato nell'atto medesimo e di durata pari a quella della sospensione.

4. La sospensione dell'atto cessa:

- a) con la pubblicazione della sentenza, in caso di pendenza di giudizio;
- b) con la notificazione, da parte del funzionario responsabile, di un nuovo atto modificativo o confermativo di quello sospeso, in caso di sospensione disposta anteriormente alla proposizione del ricorso o di non impugnabilità dell'atto.

CAPO III ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Art. 33 - Istituto dell'accertamento con adesione

1. Al fine di instaurare con il contribuente un rapporto improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento deflattivo del contenzioso, è introdotto nell'ordinamento comunale l'istituto dell'accertamento con adesione, sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 19 giugno 1997 n. 218 come modificato dal D. Lgs. 159/2015.

Art. 34 - Ambito di applicazione dell'istituto

1. La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata ai soli accertamenti sostanziali e non si estende alla parte di questi concernente la semplice correzione di errori materiali e formali non incidenti sulla determinazione del tributo ovvero agli avvisi di accertamento dei tributi in conseguenza di un'attività di controllo formale delle dichiarazioni e dei versamenti.

2. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo per cui esulano dal campo applicativo le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinata sulla base di elementi certi ed incontrovertibili.

3. Nel caso di più coobbligati, l'accertamento può essere definito con l'adesione di uno solo dei soggetti obbligati, con conseguente estinzione della relativa obbligazione anche nei confronti di tutti i coobbligati.

4. In ogni caso, resta fermo il potere del Comune di annullare, in tutto o in parte, ovvero revocare, mediante l'istituto dell'autotutela, gli atti di accertamento rivelatisi illegittimi o infondati.

Art. 35 - Attivazione del procedimento di definizione

1. Il procedimento di definizione può essere attivato:
 - a) a cura dell'Ufficio comunale, prima della notifica dell'avviso di accertamento;
 - b) su istanza del contribuente, subordinatamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento.

2. Il responsabile del procedimento di accertamento con adesione coincide con il funzionario responsabile del tributo.

Art. 36 - Procedimento ad iniziativa dell'ufficio comunale

1. In presenza di situazioni che rendono opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente, il funzionario responsabile, prima di notificare l'avviso di accertamento, può inviare al contribuente stesso mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o notifica un invito a comparire.

2. Nell'invito a comparire il funzionario responsabile specifica:
 - ✓ il tributo;
 - ✓ i periodi d'imposta suscettibili di accertamento;
 - ✓ gli elementi rilevanti ai fini dell'accertamento in possesso dell'ufficio (cespiti imponibili, indirizzo o estremi catastali, ecc.);
 - ✓ il giorno, l'ora ed il luogo in cui il contribuente o il suo rappresentante, munito di delega, dovrà presentarsi per l'instaurazione del contraddittorio.

3. Le richieste di chiarimenti, gli inviti ad esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico e simili, che il comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, può rivolgere al contribuente, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.

4. La partecipazione del contribuente al procedimento, anche se invitato, non costituisce obbligo, e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile.

Art. 37 - Procedimento ad iniziativa del contribuente

1. Il contribuente, al quale sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto da invito al contraddittorio, qualora riscontri nello stesso elementi valutativi che possono portare ad un ridimensionamento della pretesa del tributo, può formulare, anteriormente alla impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza di accertamento con adesione, in carta libera a mezzo PEC o raccomandata con ricevuta di ritorno o consegna diretta all'Ufficio Protocollo, indicando il proprio recapito telefonico ed eventualmente telematico.

2. L'istanza di cui al comma 1 può essere presentata cumulativamente per i singoli avvisi di accertamento notificati.
3. L'impugnazione dell'avviso preclude la possibilità di richiedere l'accertamento con adesione, ovvero, se l'istanza è stata già presentata, comporta la rinuncia alla stessa e la chiusura d'ufficio del procedimento di definizione.
4. L'iniziativa del contribuente è esclusa qualora l'Ufficio lo abbia in precedenza già invitato a concordare, con successivo esito negativo o qualora il contribuente non si sia presentato per la definizione dell'accertamento.
5. Qualora gli avvisi di accertamento per i quali viene richiesta l'istanza di accertamento con adesione siano riferiti ad alcune annualità di imposta, con esclusione di altre annualità passibili di accertamento, il contribuente può, in sede di presentazione dell'istanza ovvero in sede di contraddittorio, richiedere che la definizione venga estesa anche alle annualità di imposta per le quali non è stato notificato l'avviso, limitatamente ai cespiti imponibili individuati negli accertamenti già emessi. E' facoltà del funzionario responsabile accogliere o meno la richiesta di estensione dell'accertamento con adesione.

Art. 38 - Effetti dell'istanza di accertamento con adesione

1. La presentazione dell'istanza, purché questa rientri nell'ambito di applicazione dell'istituto in oggetto ai sensi dell'articolo 34, produce l'effetto di sospendere, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza medesima, i termini per l'impugnazione e quelli per il pagamento del tributo.
2. Nessun effetto sospensivo sarà riconosciuto alle istanze presentate in mancanza dei necessari presupposti applicativi dell'istituto dell'accertamento con adesione o comunque non adeguatamente motivate dal contribuente relativamente all'esistenza, nel caso specifico, del necessario requisito della materia concordabile.

Art. 39 - Esame dell'istanza di accertamento con adesione su iniziativa del contribuente ed invito a comparire

1. Il funzionario responsabile al quale sia pervenuta da parte del contribuente istanza di accertamento con adesione ne verifica la legittimità e la sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'istituto.
2. E' inammissibile l'istanza di accertamento con adesione presentata:
 - a) per la definizione di elementi che esulano dall'ambito di applicazione dell'istituto;
 - b) per la definizione di avvisi di accertamento per omessi o parziali versamenti;
 - c) se la definizione è richiesta non in conformità ai requisiti di cui all'art. 34 commi 1 e 2;
 - d) oltre i termini utili per proporre ricorso avverso l'avviso di accertamento.

3. Entro il termine di 15 giorni dalla presentazione dell'istanza il funzionario responsabile:
- a) dichiara l'inammissibilità dell'istanza di accertamento con adesione mediante comunicazione da inviare a mezzo PEC, con raccomandata con ricevuta di ritorno o con notifica;
 - b) formula, anche telefonicamente o telematicamente, l'invito a comparire per la definizione in contraddittorio dell'accertamento, indicando l'ora, la data ed il luogo della comparizione.

Art. 40 - Procura

1. Il contribuente può farsi rappresentare in tutte le fasi del procedimento da un proprio procuratore speciale.
2. Il procuratore speciale di cui al comma 1 deve essere munito di delega, con firma che può essere autenticata anche dal funzionario comunale addetto alla definizione. Se il delegato è persona abilitata all'assistenza tecnica ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, la firma è autenticata dal delegato medesimo.
3. Non è richiesta l'autenticazione se la procura è conferita al coniuge o a parente o affine entro il 4° grado o a propri dipendenti da persone giuridiche.

Art. 41 - Contraddittorio

1. Nel giorno stabilito per la comparizione il contribuente o suo procuratore fornisce al funzionario le precisazioni, i dati, le notizie e gli elementi che ritiene utili alla definizione dell'accertamento.
2. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato nell'invito comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.
3. Eventuali motivate richieste di differimento, avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, vengono accordate solamente se avanzate entro tale data.
4. In sede di contraddittorio per la definizione dell'accertamento con adesione il funzionario responsabile deve compiere un'attenta valutazione della fondatezza degli elementi posti alla base dell'accertamento, delle motivazioni addotte dal contribuente, del rapporto costi-benefici dell'operazione, nonché degli oneri e del rischio di soccombenza di un eventuale ricorso.
5. Qualora concordemente stabilito tra le parti in relazione all'esigenza di acquisire ulteriori elementi istruttori o di approfondire particolari problematiche, possono essere fissati ulteriori e successivi incontri.
6. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in un verbale, compilato dall'incaricato del procedimento.

Art. 42 - Atto di accertamento con adesione

1. L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente o dal suo procuratore e dal funzionario responsabile del tributo.

2. Nell'atto suddetto, oltre all'indicazione degli atti presupposti (la dichiarazione del contribuente, la pretesa tributaria formalizzata ed il richiamo alla documentazione in atti) vengono indicati gli elementi e la motivazione sui quali si fonda la definizione ed in particolare:

- a) gli elementi di valutazione adottati dal contribuente;
- b) i percorsi logico-giuridici che conducono alla revisione della pretesa tributaria;
- c) i criteri adottati per la rideterminazione della base imponibile;
- d) la liquidazione del maggior tributo, delle sanzioni e degli interessi, dovuti in conseguenza della definizione.

Art. 43 - Perfezionamento dell'adesione

1. La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione delle intere somme dovute ovvero, in caso di pagamento rateale, con il versamento della prima rata e con la prestazione della garanzia.

2. Le somme dovute possono essere versate ratealmente in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo o in un massimo di dodici rate trimestrali se le somme dovute sono superiori ad €. 51.645,69. L'importo della prima rata e' versato entro il termine indicato nel comma 1. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale, calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto di adesione, e per il versamento di tali somme il contribuente è tenuto a prestare garanzia con le modalità di cui all'articolo 38 -bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per il periodo di rateazione del detto importo, aumentato di un anno.

3. Entro i successivi 10 giorni dal versamento di cui al comma 1, il contribuente fa pervenire all'ufficio comunale la quietanza dell'eseguito pagamento e, ove dovuta, la garanzia con l'indicazione del numero delle rate prescelte. In tale circostanza verrà rilasciato al contribuente o a suo incaricato l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione allo stesso destinato.

4. In caso di perfezionamento della definizione relativa ad entrate riscosse mediante ruolo, l'ufficio comunale provvede ad iscrivere a ruolo gli importi risultanti dall'atto di accertamento con adesione. La definizione si considera perfezionata con il pagamento della cartella esattoriale entro il termine di 60 giorni dalla notifica della stessa ovvero, nei casi in cui è previsto avviso bonario, entro il termine di scadenza indicato sull'avviso. In caso di rateizzazione resta in ogni caso fermo l'obbligo di prestare garanzia entro il medesimo termine di 20 giorni dalla redazione dell'atto.

Art. 44 - Effetti della definizione

1. L'accertamento con adesione, perfezionato come disposto nell'articolo precedente, non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte del comune, fatto salvo quanto precisato nel comma seguente.
2. L'intervenuta definizione non esclude l'esercizio dell'ulteriore attività accertativa nei seguenti casi:
 - ✓ definizione riguardante accertamenti parziali;
 - ✓ sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile dal contenuto della denuncia, né dagli atti in possesso del comune alla data medesima.
3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.

Art. 45 - Riduzione delle sanzioni

1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni collegate al tributo che hanno dato luogo all'accertamento con adesione si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge.
2. L'infruttuoso esperimento del tentativo di concordato da parte del contribuente, nonché la mera acquiescenza prestata dal contribuente, in sede di contraddittorio, all'accertamento notificato rendono inapplicabile la riduzione di cui al comma 1.

Art. 46 - Irregolarità nel perfezionamento della definizione.

1. Costituiscono irregolarità nel perfezionamento della definizione le seguenti ipotesi:
 - ✓ versamento dell'intera somma o della prima rata in misura inferiore a quella dovuta;
 - ✓ mancato o tardivo versamento dell'intera somma dovuta o della prima rata;
 - ✓ mancata prestazione della garanzia qualora richiesta.
2. In caso di accertata irregolarità nel perfezionamento della definizione di cui al comma 1 l'Ufficio Tributi valuta la sussistenza dell'interesse pubblico al perfezionamento dell'adesione.
3. Qualora permanga l'interesse pubblico al perfezionamento dell'adesione, il funzionario responsabile invita il contribuente a sanare le irregolarità riscontrate, fornendo un termine perentorio di dieci giorni per adempiere. La regolarizzazione avviene mediante:
 - a) versamento della eventuale somma ancora dovuta e degli interessi legali computati a giorni dalla originaria scadenza del termine alla data di effettuazione del versamento;
 - b) prestazione della garanzia in caso di rateizzazione;
 - c) dichiarazione con la quale il contribuente riafferma la volontà di aderire

all'accertamento con adesione.

4. Nel caso in cui non sussista l'interesse pubblico al perfezionamento dell'adesione ovvero in caso di mancata regolarizzazione da parte del contribuente, l'Ufficio Tributi prende atto del mancato perfezionamento dell'adesione, con la conseguenza che:

- l'ufficio è legittimato alla notifica dell'avviso di accertamento, in caso di procedimento attivato d'ufficio;
- la pretesa tributaria formalizzata nell'avviso di accertamento originariamente notificato torna ad essere pienamente efficace e le relative somme saranno riscosse coattivamente.

CAPO IV RECLAMO E MEDIAZIONE

Art. 47 - Oggetto

1. Il presente titolo disciplina il procedimento amministrativo dell'istituto del reclamo e mediazione previsto dall'articolo 17 bis del D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, come modificato dal D. Lgs. 24 settembre 2015, n. 156, e si applica alle controversie instaurate dal 1° gennaio 2016 sugli atti tributari emessi dal Comune nei limiti di valore indicato dal comma 2.

2. Ai sensi del predetto articolo 17 bis, per le controversie di valore non superiore a 50.000,00 euro il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa. Il valore è determinato secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 2, del D.Lgs. n. 546 del 1992, vale a dire l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato. In caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.

Art. 48 - Effetti

1. Con la presentazione del ricorso il Comune trasmette al ricorrente, anche in forma telematica, una comunicazione nella quale sono indicati:

- l'ufficio competente
- l'oggetto del procedimento promosso
- il responsabile preposto all'esame del reclamo e della mediazione competente anche all'adozione dell'atto finale
- la data entro la quale deve concludersi il procedimento.

2. Il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di 90 giorni dalla data di notifica, termine entro il quale deve essere conclusa la procedura di cui al presente articolo. Si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.

3. Il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente decorre dalla scadenza del termine di cui al comma 2.

4. La riscossione ed il pagamento delle somme dovute in base all'atto oggetto di reclamo sono sospesi fino alla scadenza del termine di cui al comma 2, fermo restando che in caso di mancato perfezionamento della mediazione sono dovuti gli interessi previsti dalle singole leggi d'imposta.

5. La sospensione della riscossione non opera con riferimento alle istanze improponibili ossia che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 17 bis del D.Lgs. n. 546 del 1992.

Art. 49 - Competenza

1. Il soggetto competente all'esame del reclamo e della proposta di mediazione è individuato nel Segretario Comunale o da suo delegato.
2. In caso di concessione a terzi, gli atti tributari emessi in forza della concessione devono essere compatibili con le disposizioni del presente titolo ai fini dell'esperimento del reclamo e della mediazione. In tal caso, la competenza della procedura è in capo al soggetto contro il quale è stato proposto ricorso.

Art. 50 - Valutazione

1. Il Comune, se non intende accogliere il reclamo o l'eventuale proposta di mediazione, formula d'ufficio una propria proposta avuto riguardo all'eventuale incertezza delle questioni controverse, al grado di sostenibilità della pretesa e al principio di economicità dell'azione amministrativa.
2. Entro il termine di 90 giorni dalla presentazione del ricorso, il Comune adotta e trasmette il provvedimento nel quale indica l'esito del procedimento.
3. Al fine di agevolare la definizione della controversia, il Comune può invitare il contribuente a trasmettere memorie o altri documenti utili nonché convocare un incontro, anche su istanza del contribuente.

Art. 51 - Perfezionamento e sanzioni

1. Nelle controversie aventi ad oggetto un atto impositivo o di riscossione, la mediazione si perfeziona con il versamento, entro il termine di 20 giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo tra le parti, delle somme dovute ovvero della prima rata.
2. Per il versamento delle somme dovute, anche ratealmente, si applicano le disposizioni, anche sanzionatorie, previste per l'accertamento con adesione dall'articolo 8 del D.Lgs. n. 218 del 1997
3. Nelle controversie aventi per oggetto la restituzione di somme, la mediazione si perfeziona con la sottoscrizione di un accordo nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento. L'accordo costituisce titolo per il pagamento delle somme dovute al contribuente.
4. Le sanzioni amministrative si applicano nella misura del 35% del minimo previsto dalla legge.

TITOLO IV - NORME FINALI

Art. 52 - Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative vigenti, nonché le disposizioni regolamentari vigenti applicabili. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria.

Art. 53 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2020.